



COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n. 46 DEL 09-09-20

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 ed ulteriori provvedimenti.

L'anno duemilaventini il giorno nove del mese di settembre alle ore 13:45, nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione del Comune di Ussita fino all'insediamento degli Organi ordinari, ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCUDERINI VENANZIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta predisposta dal Segretario comunale, che di seguito si riporta integralmente:

=====

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale, al comma 1, testualmente recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, stabilisce che *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad*

osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn

over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", la quale ulteriormente dettaglia le nuove disposizioni in materia di assunzioni di personale;

Visto poi l'art. 3, comma 8, della Legge 19/6/2019 n. 56, secondo cui nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevato altresì che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali è subordinata ai seguenti vincoli:

- ï le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- ï le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;
- ï l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- ï l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- ï deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 66/2016 con la quale, tra l'altro, è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente;

Vista la precedente deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 45 in data odierna, con la quale si è preso atto dell'esito negativo della ricognizione sull'eventuale soprannumero e/o eccedenze di personale;

Atteso che relativamente alle cessazioni di personale e nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2007, si è verificato quanto segue:

- in data 01.03.2007 è cessato dal servizio per quiescenza il sig. Fernando Schiavi, che ricopriva il posto di cat. Istruttore Direttivo Tecnico presso il Servizio Elettrico. Tale posto non è mai stato utilizzato per una nuova assunzione;

- in data 11.03.2008 è cessato dal servizio per dimissioni volontarie il sig. Mirko Carota che ricopriva il posto di Operaio Specializzato presso il Servizio Assetto ed Uso del Territorio. Tale posto è stato utilizzato in data 28.12.2013 per l'assunzione del sig. Antonio Falconetti che, a seguito di apposita selezione pubblica, ha ricoperto il posto di Istruttore amministratore presso il Servizio Stazione Turistica di Frontignano;
- in data 1.07.2012 è cessato dal servizio per quiescenza il sig. Remo Conti, che ricopriva il posto di cat. C Istruttore Amministrativo presso il Servizio Affari Generali. Tale posto è stato ricoperto nell'anno 2013 dalla sig.ra Anna Maria Lapucci con procedura di mobilità esterna fra enti ex articolo 30 del decreto-legislativo 165/2001 e pertanto, essendo la mobilità fra enti "neutrale" ai fini del reclutamento di personale, la cessazione dell'ex-dipendente Remo Conti è utilizzabile per future assunzioni;
- in data 27.12.2013 il posto di operaio specializzato cat. B3 dei vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali si è reso vacante a seguito delle dimissioni volontarie del sig. Antonio Falconetti che, come sopra riportato, a seguito di apposita selezione pubblica, ha ricoperto il posto di Istruttore amministratore presso il Servizio Stazione Turistica di Frontignano. Il suddetto posto di operaio specializzato è stato ricoperto nell'anno 2013 dal sig. Francesco Capeccia, a seguito di apposita selezione pubblica;
- in data 1.04.2014 è cessato dal servizio per inabilità al lavoro il sig. Antonio Tarragoni. Il relativo posto non è stato rimpiazzato ed è a tutt'oggi vacante;
- in data 1.01.2019 è cessato dal servizio per quiescenza il sig. Emanuele Cascioli, che ricopriva il posto di autista scuolabus cat. B3 presso il Servizio Manutenzione del Territorio e Stazione Turistica di Frontignano. Il relativo posto non è stato rimpiazzato;
- in data 23.08.2020 è cessato dal servizio per quiescenza il sig. Alfredo Pazzaglia, che ricopriva il posto di operatore semplice cat. A, presso il Servizio Manutenzione del Territorio e Stazione Turistica di Frontignano. Il relativo posto non è stato rimpiazzato;

Atteso che la spesa di personale 2019, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, è pari ad euro 855.904,91, che incide per l'11,55% sulle entrate correnti degli ultimi tre anni (2017/2019), come da tabella che segue:

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019		855.904,91	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	9.563.603,90	7.419.176,02	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	8.383.563,74		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	4.310.360,41		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019		6.000,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		11,55%	

- che il Comune di Ussita rientra nella tabella dei comuni con popolazione compresa tra 0 e 999 abitanti (fascia A) con un valore di soglia più basso del 29,50%;

- che i valori di cui alla precedente tabella rientrano nel Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso:

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	855.904,91	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	2.186.886,92	
INCREMENTO MASSIMO	1.330.982,01	

- che, pertanto, la soglia di spesa massima ammonta ad € 2.186.886,92, con una capacità assunzionale massima di € 1.330.982,01;

Atteso poi che a seguito degli eventi sismici del 2016, che hanno interessato molti territori dell'Italia centrale e con particolare violenza e distruzione anche il Comune di Ussita, fra le altre misure introdotte dalle norme di settore tese a favorire il superamento dell'emergenza venutasi a creare, rilevano qui quelle previste dall'articolo 50-bis del decreto legge 189/2016 e s.m.i., che ha dato facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di assumere con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;

Visto che al riguardo il Comune di Ussita è stato autorizzato dalla Regione Marche ad assumere n. 15 unità di personale ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016;

Considerato che da ultimo, con delibera del Commissario straordinario, n. 16 del 27.12.2019, assunta con i poteri della Giunta comunale, si è stabilito di autorizzare e di esprimere quindi quale direttiva agli uffici, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 nei termini che seguono:

- o per i contratti individuali di lavoro stipulati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2018, proroga fino al 31.12.2020;
- o per i contratti individuali di lavoro stipulati nel corso dell'anno 2017, proroga coincidente con la scadenza del terzo anno di contratto, emanando, per la fattispecie, ulteriori linee di indirizzo circa l'osservanza rigorosa di un intervallo di almeno 10 giorni successivamente alla scadenza del contratto dei tre anni, prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto con la stessa persona per la durata massima di un anno;

Rilevato che al momento non vi sono esigenze particolari di assunzioni di personale secondo le procedure ordinarie, facendo salva naturalmente ogni ulteriore, eventuale e diversa valutazione da parte dell'Amministrazione che si insedierà nel corso del corrente anno 2020 a seguito delle imminenti elezioni per il rinnovo degli organi di governo del Comune;

Preso atto di quanto sopra indicato propone al Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, di deliberare quanto segue:

1. di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto che con delibera della Giunta comunale, n. 21 del 6.03.2019, è stato adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, il piano triennale 2019-2021 delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro fra uomo e donna, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto possano impedire la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, dando atto che comunque questo ente rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ;
3. di prendere atto dell'esito negativo della ricognizione sull'eventuale soprannumero e/o eccedenze di personale avvenuta con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri della giunta comunale, n. 45 del 9.9.2020, e confermare, il non ricorso per l'anno 2020 di situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale;
4. di approvare ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e del D.L. n. 34/2019 la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 disponendo quanto segue:

DECISIONI PROGRAMMATORIE P.O.T. 2020-2022

a. ANNO 2020

- Nessuna previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato;

b. ANNO 2021

- Nessuna previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato;

c. ANNO 2022

- Nessuna previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato;

5. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario comunale

Dott. Venanzio Scuderini

=====

Ritenuto che la stessa risponde agli indirizzi di questa gestione commissariale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale;
- parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza;

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che con delibera della Giunta comunale, n. 21 del 6.03.2019, è stato adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, il piano triennale 2019-2021 delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro fra uomo e donna, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto possano impedire la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, dando atto che comunque questo ente rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ;
3. di prendere atto dell'esito negativo della ricognizione sull'eventuale soprannumero e/o eccedenze di personale avvenuta con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri della giunta comunale, n. 45 del 9.9.2020, e confermare, il non ricorso per l'anno 2020 di situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale;
4. di approvare ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e del D.L. n. 34/2019 la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 disponendo quanto segue:

DECISIONI PROGRAMMATORIE P.O.T. 2020-2022

d. ANNO 2020

- Nessuna previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato;

e. ANNO 2021

- Nessuna previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato;

f. ANNO 2022

- Nessuna previsione di assunzione di personale a tempo indeterminato;

SETTORE "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del settore
F.to Scuderini Venanzio

SETTORE "CONTABILITA' E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del settore
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT. Fraticelli Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCUDERINI VENANZIO

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25-09-20 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Ussita, li 25-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussita, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCUDERINI VENANZIO
